



COMUNE DI LATINA

SETTORE URBANISTICA
Servizio S.U.A.P.
(Sportello Unico delle Attività Produttive)

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI O SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ZONA H-RURALE DI PRG

Progettisti 1^Versione (Gennaio 2009):

Arch. Stefano Gargano (Dirigente Sportello Unico delle Attività Produttive)
Arch. Umberto Cappiello
Ing. Oriano Biscuola

Revisione ed Aggiornamento a cura del Servizio S.U.A.P. del Luglio 2010

**IL DIRIGENTE DEL S.U.A.P.
Arch. Stefano GARGANO**

Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario
n°63 del 23/09/2010
Divenuta esecutiva il 23/09/2010

INDICE

ART. 1 – Oggetto e Finalità.....	pag. 3
ART. 2 – Ambito di applicazione.....	pag. 3
ART. 3 – Definizioni.....	pag. 3
ART. 4 - Realizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica in zona di PRG “H-RURALE” integrati o parzialmente integrati.....	pag. 5
ART. 5 – Realizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica in zona di PRG “H-RURALE” pertinenza di edifici ed ambiti storici di cui alla Deliberazione C.C. n.124 del 18.07.2003.....	pag. 7
ART. 6 – Realizzazione impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona di PRG “H-RURALE”.....	pag. 7
ART. 7 – Localizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica realizzati con moduli ubicati al suolo in zona di PRG “H-RURALE” sottoposte a vincolo paesistico.....	pag. 9
ART. 8 – Costruzione accessorie.....	pag. 9
ART. 9 – Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) degli impianti fotovoltaici.....	pag.10
ART.10 – Disposizioni in materia di espropriazione in caso di indisponibilità dei suoli necessari alla realizzazione di impianti fotovoltaici..	pag.11
ART.11 - Documentazione e pareri da presentare a corredo delle Denuncia di Inizio Attività e/o dell’istanza di Permesso di Costruire... 	pag. 12
ART.12 - Parere relativo al procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 commi 3 e 4 del D. Lgs. 387/2003.....	pag. 14
ART.13 – Criteri di inserimento degli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo.....	pag. 14
ART.14 – Norme Transitorie	pag. 14

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità.

Il presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, stabilisce i criteri di localizzazione e le modalità e condizioni per la realizzazione, nel Comune di Latina, di Impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

ARTICOLO 2 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento si applica agli Impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica da realizzarsi in zona agricola di PRG (denominata Zona “H-RURALE”) integrati o parzialmente integrati e agli impianti con moduli ubicati al suolo di cui all’art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003, al D.M. dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e agli artt.19 e 22 della L.R. 28/12/2007, n.26, con esclusione dell’area interessata dal Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione della Marina di Latina approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 27.07.2004, come da Elaborato Grafico (TAV.1) costituente parte integrante del presente Regolamento.

ARTICOLO 3 – Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) impianto o sistema solare fotovoltaico un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
- b) sistema fotovoltaico non integrato l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli ubicati al suolo con o senza apposite strutture edilizie di qualsiasi materiale e funzione;
- c) sistema fotovoltaico parzialmente integrato:
 1. l’impianto i cui moduli, posizionati su tetti piani e terrazze di fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, non supera all’altezza minima della balaustra;
 2. l’impianto i cui moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio non sostituiscano i materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesso;
 3. l’impianto i cui moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio non sostituiscano i materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesso;
- d) l’impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico in cui moduli sono integrati secondo le tipologie di seguito elencate, in elementi di arredo urbano e

viario, superficie esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione:

Tipologia specifica 1

Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita;

Tipologia specifica 2

Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;

Tipologia specifica 3

Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l'illuminamento naturale di uno o più vani interni;

Tipologia specifica 4

Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici;

Tipologia specifica 5

Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici;

Tipologia specifica 6

Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto;

Tipologia specifica 7

Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura;

Tipologia specifica 8

Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse;

Tipologia specifica 9

Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane

Tipologia specifica 10

Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa;

- e) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza per elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera f);
- f) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1;
- g) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;

- h) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
- i) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
 1. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
 2. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
 4. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
 5. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
- l) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del D.M. Sviluppo Economico 19/02/2007, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
- m) zona classificata "H-rurale" dal vigente PRG del Comune di Latina la corrispondente lettera "E" del D.I. 2 aprile 1968, n.1444;
- n) per PTPR il Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato dalla Regione Lazio con le DD.G.R. n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007;
- o) CTCR il Comitato Tecnico Regionale del Lazio;
- p) Fasce di Rispetto Stradale quelle imposte dal nuovo Codice della Strada e quelle indicate nel vigente PRG del Comune di Latina;
- q) SIP Studio di Inserimento Paesistico come definito agli articoli 29 e 30 della L.R. N. 24/98;
- r) volumi tecnici le costruzioni strettamente necessarie al ricovero di impianti e attrezzature indispensabili al funzionamento e alla conduzione del sistema solare fotovoltaico, inclusi gli spazi necessari al personale tecnico addetto al controllo e manutenzione per il tempo necessario a questa funzione, senza che ne sia previsto il soggiorno.

ARTICOLO 4 – Realizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica in zona di PRG "H-RURALE" integrati o parzialmente integrati.

In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 387/2003 art. 12 comma 7, e dal D.M. dello Sviluppo Economico 19.02.2007 art. 5 comma 9, gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati in zona classificata "H-RURALE" dal vigente PRG del Comune di Latina senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione urbanistica dell'area.

La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (come nel caso di specie da fonte solare) nonché le relative opere ed infrastrutture connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387.

In deroga a quanto previsto dal citato articolo, non necessitano dell'autorizzazione unica gli impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica di seguito indicati:

- A) non necessitano di titoli abilitativi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. e pertanto risultano assimilabili ad "attività libera" (art.6 D.P.R. 380/01), ai sensi dell'art.19 c. 4 lett a) punto 2) della L.R. 28/12/2007, n.26, gli impianti totalmente o parzialmente integrati, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp; detti impianti possono essere solo di tipo totalmente o parzialmente integrato e di pertinenza degli edifici esistenti nel rispetto delle tipologie edilizie, come previsto dagli artt. 24, 25 e 26 del P.T.P.R. del Lazio;
- B) Gli impianti di cui alla lettera A), di potenza superiore a 20 kWp ed inferiore a 200 kWp (ivi inclusi gli impianti fotovoltaici ubicati su serre dedicate a coltivazioni agricole) potranno essere realizzati mediante la disciplina del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. capo III "Denuncia di Inizio Attività" artt. 22 e 23 come previsto dall'art.5 comma 7 del D.M. dello Sviluppo Economico 19.02.2007 e dall'art.3 delle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, approvate dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2010, n.16 (*pubblicata sul BURL n. 11 del 20-3-2010*), che ha modificato la Deliberazione Giunta regionale 18 luglio 2008, n. 517), ferma restando la facoltà di richiedere in alternativa il "Permesso di costruire" secondo la disciplina del medesimo D.P.R. 380/01 Capo II.
- C) Gli impianti di cui alla lettera A), di potenza superiore a 200 kW, limitatamente a quelli posti sopra le coperture di manufatti a destinazione agricola meglio individuati come annessi agricoli dall'art.5, comma 9, della L.R. n.8/2003 (i depositi attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e i magazzini per i prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti) e con esclusione degli impianti fotovoltaici ubicati su serre dedicate a coltivazioni agricole, potranno essere realizzati mediante la disciplina del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. capo III "Denuncia di Inizio Attività" artt. 22 e 23 e secondo quanto previsto dall'art.3 delle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, approvate dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2010, n.16 (*pubblicata sul BURL n. 11 del 20-3-2010*), che ha modificato la Deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2008, n. 517), ferma restando la facoltà di richiedere, in alternativa, il "Permesso di costruire" secondo la disciplina del medesimo D.P.R. 380/01 Capo II.
- D) Gli impianti di tipo integrato o parzialmente integrato posti su pensiline, pergole e tettoie di cui al precedente art. 3 lettera b) punto3 e lettera d) Tipologia 2, che non risultino già esistenti ma siano oggetto di contestuale richiesta di permesso di costruire,

potranno essere autorizzati con Permesso di costruire unitamente alle medesime strutture edilizie di sostegno (pensiline, pergole e tettoie) nel caso in cui tali strutture siano consentite secondo la Normativa tecnica edilizia vigente di tipo comunale (Art. 10 N.T.A. di P.R.G.) e regionale (L.R. n.38/99 e s. m. e i.).

A tal fine, le pergole, le pensiline e le tettoie saranno assimilate all'unica tipologia delle "tettoie" di cui all'art.10 delle N.T.A. di PRG in quanto costituiscono spazi sottostanti utilizzabili con diverse destinazioni d'uso quali posti auto, rimessa macchinari, ecc. (a meno che non corrispondano a pensiline "a sbalzo" da strutture di sostegno esistenti senza la previsione di ulteriori nuove strutture puntiformi e/o lineari) e dovranno essere accatastate ai fini di una corretta disciplina immobiliare di tipo fiscale.

Il presente articolo non si applica agli edifici ed ambiti storici di cui alla Deliberazione C.C. n.124 del 18.07.2003, per i quali si rimanda al successivo articolo.

ARTICOLO 5 – Realizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica in zona di PRG "H-RURALE" di pertinenza di edifici ed ambiti storici di cui alla Deliberazione C.C. n.124 del 18.07.2003.

Per gli edifici e gli ambiti storici sarà possibile realizzare unicamente impianti con moduli ubicati al suolo in area di pertinenza, come definita dall'art. 10 "Zona H-Rurale" delle NTA del PRG, di piccole dimensioni e comunque non superiori ad una superficie massima di 30 mq, purché di altezza non superiore a m.1,5, da inserire adeguatamente nel verde e valutando caso per caso il migliore inserimento degli elementi in relazione all'impatto visivo e alla compatibilità con il fabbricato.

La collocazione dei moduli ubicati al suolo nei casi di cui al precedente comma è vietata:

- a) nelle fasce di rispetto stradale;
- b) nelle aree e/o fasce vincolate dal PTPR.

ARTICOLO 6 – Realizzazione impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona di PRG "H-RURALE".

In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. N. 387/2003 art. 12 c. 7, e dal D.M. dello Sviluppo Economico 19.02.2007 art. 5 c. 9, gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati in zona classificata "H-RURALE" dal vigente PRG del Comune di Latina senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione urbanistica dell'area relativa.

Per gli impianti di cui al presente articolo, con potenza superiore a 20 KWp ed inferiore a 200 KWp, per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione ovvero non si applicano le procedure dell'art. 12 commi 3 e 4 del medesimo D. Lgs., è applicabile la disciplina del

D.R.P. 6 giugno 2001, n. 380 capo III "Denuncia di Inizio Attività" artt. 22 e 23 come previsto dall'art.5 c. 7 del dal D.M. dello Sviluppo Economico 19.02.2007, ferma restando la facoltà di richiedere in alternativa il "Permesso di costruire" secondo la disciplina del medesimo D.P.R. 380/01 Capo II.

La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è possibile in qualunque parte del territorio classificato "H-RURALE" dal vigente PRG del Comune di Latina con le prescrizioni che seguono nel rispetto e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, a tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale in conformità al D. Lgs 387/2003 art.12, comma 7.

Ai fini del rispetto dell'art. 10 del vigente PRG che intende conservare la funzione agricola della zona H-Rurale e l'aspetto caratteristico della campagna pontina e in considerazione della L. R. 22 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i., sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica di cui al presente articolo:

- a) i terreni per cui è stato approvato un piano di utilizzazione aziendale (L. R. 22.12.99 n. 38 e s.m.i. art. 57), in corso di validità;
- b) i terreni per cui è stato approvato un piano che vincoli alla funzione agricola il fondo (art. 10 NTA del PRG), in corso di validità.

Sarà possibile tuttavia l'eventuale modifica dei suddetti piani di cui alle lettere a) e b) - previa approvazione del Comune di Latina - nel caso di reperimento di terreni alternativi da destinare alla utilizzazione agricola già prevista nei piani stessi, in modo da liberare i terreni necessari alla realizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici.

Ai fini di limitare il consumo di suolo agricolo e per la tutela dei terreni agricoli di pregio e della loro produttività così come classificati nella tavola agronomica contenuta nella Indagine Geologica e Vegetazionale, (sottoposta all'esame per il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi della delibera di G.R. n° 2649 del 18.05.99 da parte del Dipartimento Ambientale e Protezione Civile - Area Conservazione e Qualità dell'Ambiente - Servizio Geologico Regionale - della Regione Lazio), approvata con parere favorevole di cui alla nota prot. n° AM/165585 fascicolo 2752 del 19 dicembre 2001, i sistemi solari fotovoltaici potranno avere al massimo la seguente percentuale di superficie coperta del terreno messo a disposizione dalla proprietà.

Detta superficie coperta è intesa quale superficie d'ingombro omnicomprensiva (sino alla recinzione) dell'impianto fotovoltaico (così come indicato nell'allegato Elaborato Grafico TAV.1 costituente parte integrante del presente Regolamento e fatte salve le ulteriori limitazioni in esso previste o derivanti dalla presenza di eventuali vincoli di natura urbanistica e ambientale) :

1) 45% del fondo:

- nelle aree classificate nella predetta tavola agronomica *Terreni coltivabili senza limitazioni*;
- *nelle aree vincolate (beni paesaggistici) ai sensi del D. Lgs 42/04 artt. 134, 136, 142 e 143, qualunque sia la loro classificazione nella tavola agronomica*;

2) 60% del fondo nelle aree classificate nella predetta tavola agronomica *Terreni coltivabili con limitazioni di lieve entità*;

3) 75% del fondo nelle aree classificate nella predetta tavola agronomica *Terreni coltivabili con limitazioni di notevole entità*;

4) 100% del fondo nelle aree classificate nella predetta tavola agronomica *Terreni non coltivabili*;

Le limitazioni di cui al comma precedente sono escluse per gli impianti pubblici per i quali, ai fini della realizzazione dell'impianto, è utilizzabile il 100% del fondo.

In caso di ampliamenti di impianti esistenti realizzati sul medesimo fondo, questi saranno autorizzabili qualora la relativa superficie sommata a quella dell'impianto pre-esistente rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo; nell'evenienza di nuovi impianti su altro fondo, ma collegati funzionalmente al precedente, le disposizioni si applicano su ciascun fondo di proprietà.

ARTICOLO 7 – Localizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica realizzati con moduli ubicati al suolo in zona di PRG “H-RURALE” sottoposte a vincolo paesaggistico.

Fermo restando l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica di cui all'articolo 25 della L.R. n. 24/98, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico è consentita, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona del PTPR, la localizzazione di impianti o Sistemi Solari Fotovoltaici di produzione di energia elettrica realizzati con moduli ubicati al suolo, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP (Studio di Inserimento Paesistico) ai sensi degli articoli 29 e 30 della L.R. N. 24/98, avendo particolare riguardo alla salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento.

La superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale della superficie d'ingombro dell'impianto fotovoltaico, non può superare in ogni caso il 45 per cento della superficie del fondo a disposizione, come previsto al precedente art.6 punto 1).

ARTICOLO 8 – Costruzione accessorie.

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati a norma di legge, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.Lgs. 387/03.

Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture residenziali esistenti queste potranno essere destinate ad abitazione del custode, solo nel caso individuato al punto 4) dell'art. 6, nonché soggette ad interventi di rinnovo fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

E' vietata l'edificazione di nuovi volumi residenziali a servizio degli impianti.

E' consentita l'edificazione di nuovi volumi residenziali per la conduzione del fondo ove è installato l'impianto, nel rispetto dei criteri per l'edificazione in zona agricola di cui alla L. R. 22.12.99 n. 38 e s.m.i. art. 55 e seguenti e all'art. 10 delle NTA del PRG vigente, qualora la produzione e cessione di energia elettrica sia effettuata da imprenditori agricoli e pertanto costituisca attività connessa ai sensi dell'art.2135 terzo comma del Codice Civile, ovvero sia considerata produttiva di reddito agrario.

Qualora le strutture residenziali esistenti di cui al 1° comma siano soggette alle norme di PRG relative alla "Tutela e salvaguardia degli edifici ed ambiti storici di fondazione della città di Latina" è vietata la loro demolizione e ricostruzione e qualunque intervento deve rispettare la predetta norma di PRG.

Nei casi di cui ai punti 1), 2), 3) dell'articolo 6, eventuali costruzioni residenziali esistenti devono restare al servizio del fondo agricolo al quale risultano vincolate con apposito atto d'obbligo, riferito alla restante percentuale del terreno non utilizzata per la realizzazione dell'impianto.

Sono consentite le costruzioni di volumi tecnici solo se indispensabili all'esercizio dell'impianto e quando di dimensioni strettamente necessarie al contenimento di impianti, alla loro ispezione e manutenzione; sarà valutato, caso per caso, il migliore inserimento del fabbricato in relazione all'impatto visivo e alla compatibilità con fabbricati limitrofi esistenti.

Sarà esclusa in ogni caso la possibilità di costruzione di volumi tecnici in contiguità e/o nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti alle norme di PRG relative alla "Tutela e salvaguardia degli edifici ed ambiti storici di fondazione della città di Latina".

ARTICOLO 9 – Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) degli impianti fotovoltaici

Ai sensi dell'art.3 comma 3 delle Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, approvate dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2010, n.16 che ha modificato la Deliberazione Giunta regionale 18 luglio 2008, n. 517 (*pubblicata sul BURL n. 11 del 20-3-2010*), sono comunque sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA gli impianti fotovoltaici

con potenza complessiva superiore a 1 MWp (allegato IV, punto 2, lettera c) alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006) ivi compresi gli impianti fotovoltaici ubicati su serre dedicate a coltivazioni agricole, salvo quelle esistenti o autorizzate al momento della pubblicazione della Deliberazione sopra citata.

Ad avvenuta presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA presso la struttura competente della Regione Lazio, lo stesso richiedente, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 del D.Lgs. 4/2008, potrà presentare presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (all'indirizzo: Comune di Latina – Settore Urbanistica – Servizio S.U.A.P.) la richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dell'avviso di deposito della stessa richiesta di verifica e dei relativi elaborati tecnici allegati, per un periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, onde consentire nel medesimo periodo la consultazione degli atti stessi e la presentazione di eventuali osservazioni in merito da parte di chiunque ne abbia interesse, presso la Segreteria generale del Comune.

Alla richiesta di pubblicazione dell'istanza di verifica sopra citata dovrà essere allegata:

- una copia dell'istanza stessa presentata alla Regione Lazio;
- una copia dell'inserzione sul BURL dell'istanza medesima;
- una copia integrale del progetto dell'impianto fotovoltaico e relativa documentazione (identica a quella depositata presso la Regione);
- avviso di deposito già redatto secondo lo schema allegato al presente regolamento (ALLEGATO "A").

ARTICOLO 10 – Disposizioni in materia di espropriazione in caso di indisponibilità dei suoli necessari alla realizzazione di impianti fotovoltaici

Il provvedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla pubblica utilità delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti alimentati da fonte solare fotovoltaica, nonché delle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, quali gli elettrodotti di connessione (infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'articolo 52-quater del D.P.R. n. 327/2001) sarà adottato dalla Provincia competente.

Invece le funzioni amministrative in materia di espropriazione per la realizzazione dei suddetti impianti e relative opere connesse, che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse comunale saranno esercitate dal Comune nel cui territorio ricade l'opera.

Pertanto nel caso in cui le aree interessate dagli impianti e relative opere connesse, ricadano interamente nel territorio del Comune di Latina il Servizio comunale competente per le espropriazioni provvederà a curare e procedure di cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i. (articoli dal 22 al 35).

In linea con quanto stabilito dalle Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'Allegato A1, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 16 del 13/01/10, la domanda volta all'ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei suddetti impianti, prevede che, tra la documentazione da allegare, deve essere prodotta la certificazione attestante la disponibilità delle aree interessate dal progetto.

Specificatamente dovrà essere trasmesso: titolo di proprietà, possesso o disponibilità delle aree; gli accordi preliminari, i contratti di affitto dovranno essere dichiarati e documentati.

Nel caso in cui il richiedente intenda attivare la procedura espropriativa, al fine di consentire, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica la dichiarazione di pubblica utilità e l'avvio delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto, dovrà allegare il Piano Particellare di Esproprio.

ARTICOLO 11 - Documentazione e pareri da presentare a corredo delle Denuncia di Inizio Attività e/o dell'istanza di Permesso di Costruire.

Nei casi di cui all'art. 6 numeri 1), 2) e 3) si ha l'obbligo da parte del richiedente (e/o da parte del proprietario dei terreni residui, in caso di contratto di affitto, diritto di superficie, ecc. relativo alla sola porzione di aree destinate all'impianto fotovoltaico) della presentazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA) secondo le modalità di cui all'art.57 della L.38/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non occupata dall'impianto fotovoltaico, formulato per un periodo non inferiore a cinque anni.

Qualora il piano di utilizzazione aziendale non sia attuato in tutto o in parte l'impianto realizzato sarà considerato abusivo; se il titolare della D.I.A. o del Permesso di Costruire dichiara che il piano di utilizzazione aziendale non è attuabile in tutto o in parte, l'Amministrazione potrà concedere un termine massimo di 90 (novanta) giorni per presentare un nuovo piano di utilizzazione aziendale, scaduto il quale le opere saranno considerate abusive.

Nel caso di:

- alienazione del terreno sul quale sia stata depositata D.I.A. o rilasciato permesso di costruire per la realizzazione di un impianto;
- alienazione del terreno con impianto ivi realizzato;

l'atto di vendita dovrà prevedere il subentro dell'acquirente nei diritti e negli obblighi già in capo all'alienante e dovrà essere presentato al Comune contestualmente ad apposita domanda di voltura del Titolo Edilizio rilasciato.

A corredo della DIA o dell'istanza di Permesso di Costruire, dovrà essere allegata Certificazione notarile (o in alternativa le visure da effettuarsi presso la Conservatoria dei RR.II.) da cui deve risultare che i terreni oggetto dell'opera non siano vincolati con atto d'obbligo al rispetto di eventuali Piani di Utilizzazione Aziendale (L.R. 38/99 e s. m. e i. art.57) e/o Piani di Utilizzazione Agricola (art.10 N.T.A. di P.R.G.) in corso di validità.

La realizzazione degli impianti con potenza superiore a 20 kWp è subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo unilaterale a favore del Comune, da presentare entro e non oltre l'inizio dei lavori, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell'impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso.

In ogni caso, a prescindere della potenza dell'impianto, la mancata dismissione e remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività di cui al comma precedente, comporta l'applicazione delle norme in materia di inquinamento ambientale.

La realizzazione degli impianti con potenza superiore a 20 kWp è altresì subordinata alla presentazione, in favore del Comune, di una garanzia bancaria (o deposito cauzionale) o di analoga polizza fideiussoria assicurativa, ventennale e comunque rinnovabile per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, a garanzia nei confronti del Comune di Latina dell'impegno di dismissione dell'impianto e di ripristino dei luoghi nello stato ante-operam in caso di inattività dell'impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell'arco dell'anno d'esercizio dell'impianto stesso, di importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre una quota variabile pari a € 100/kWp da smaltire.

Nel caso di garanzia bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, la stessa deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La suddetta garanzia dovrà essere prestata unicamente dai seguenti soggetti ritenuti idonei dall'Amministrazione comunale:

- 1) Istituti di credito;
- 2) Compagnie assicurative (soggette a controllo ISVAP);
- 3) Intermediari finanziari di cui all'art.107 del T.U.L.B. D.Lgs 385/93.

Ove esistano impianti di colture arboree realizzati con il contributo di risorse pubbliche, gli impianti fotovoltaici possono essere installati nel rispetto degli impegni assunti in riferimento alla normativa di accesso ai finanziamenti.

Pertanto dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale sia dichiarata l'inesistenza di impianti di colture arboree realizzati con il contributo di risorse pubbliche.

Inoltre, tra gli elaborati grafici da presentare a corredo delle D.I.A. (o delle istanze di Permesso di Costruire), oltre alle diverse planimetrie in scala opportuna (corografia, stralcio P.R.G. con relativi eventuali vincoli, catastale, ubicativa, ecc.) ed ai disegni di dettaglio dell'impianto, dovranno essere incluse le planimetrie a stralcio del P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale) e del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) vigenti al momento di presentazione della pratica stessa presso il Comune.

ARTICOLO 12 - Parere relativo al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 commi 3 e 4 del D. Lgs. 387/2003 .

Nei casi per i quali è previsto il rilascio della autorizzazione unica ovvero si applicano le procedure dell'art. 12 commi 3 e 4 del D. Lgs. 387/2003, il parere del Comune di Latina in sede di Conferenza di Servizi, convocata dall'Ente delegato al rilascio dell'autorizzazione, sarà espresso con riferimento al presente regolamento.

ARTICOLO 13 – Criteri di inserimento degli impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo

La realizzazione degli impianti sul terreno deve perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili.

Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico o artistico.

A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili.

Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, fatti salvi i pareri e prescrizioni espressi in merito dagli enti competenti.

Si prescrivono i seguenti criteri di inserimento degli impianti:

- a) gli impianti a terra non devono prevedere ancoraggi in muratura e/o c.a. della struttura di sostegno dei pannelli;
- b) gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 200 kWp devono essere ubicati ad una distanza minima l'uno dall'altro di almeno 1 Km in linea d'aria, ai sensi dell'art.4 c.6 dell'Allegato A1 della Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2010, n.16;
- c) ove esistano impianti di colture arboree realizzati con il contributo di risorse pubbliche, gli impianti fotovoltaici possono essere installati nel rispetto degli impegni assunti in riferimento alla normativa di accesso ai finanziamenti.

ARTICOLO 14 – Norme Transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione e sarà applicato a tutte le casistiche di installazioni di impianti fotovoltaici trattate negli articoli che precedono con le seguenti specifiche:

- a tutte le richieste oggetto di autorizzazione unica presentate presso la Provincia di Latina, per le quali la data della 1^a Conferenza dei Servizi (nell'ambito della quale il Comune di Latina è tenuto ad esprimere il proprio parere di competenza)

- risulti successiva alla entrata in vigore del presente regolamento;
- a tutte le D.I.A. e/o le comunicazioni ex art. 6 D.Lgs 380/01 pervenute successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI LATINA

ALBO PRETORIO

AVVISO DI DEPOSITO DELL'ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 4/2008 RELATIVA AD UN INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE CONNESSE (D.LGS.387/2003 e s. m. e i.)

Si rende noto ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 del D.Lgs. 4/2008, che la ditta ha presentato presso la Regione Lazio – Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale Ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale, istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ed opere connesse da eseguirsi nel Comune di Latina, Località, Via (Potenza impianto kWp).

L'istanza sopra citata ed i relativi elaborati tecnici progettuali allegati, resteranno depositati presso codesta Segreteria generale del Comune per un periodo di 45 giorni naturali e consecutivi a far data dal (*), onde consentire nel medesimo periodo la consultazione degli atti stessi e la presentazione di eventuali osservazioni in merito da parte di chiunque ne abbia interesse.

(*) la data viene inserita a cura della Segreteria Generale del Comune di Latina